

# L'Agente di Assicurazione

newsletter



**Publicazione del  
Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione**

**Numero 13 del 1 aprile 2019**

news news news news news news news news news

## **LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ALL'IVASS SUGLI STRETTI LEGAMI: UN VIAGGIO AI CONFINI DELLA REALTA'**



**stretti  
legami.....**

Nella newsletter n, 10 del 11 marzo avevamo introdotto il tema dell'obbligo di inoltrare all'Ivass, dal 1 al 30 aprile, la nuova comunicazione sull'esistenza di partecipazioni e "stretti legami", come previsto dall'art. 105 del Regolamento Ivass 40/2018.

Ma cosa si deve comunicare? Cosa sono gli "stretti legami"? Non è possibile rispondere in modo chiaro e diretto a queste domande, perché neppure l'Ivass lo ha ancora fatto dopo la specifica richiesta a suo tempo formulata da Sna in sede di pubblica consultazione dello stesso Regolamento 40.

Non resta che affidarsi all'interpretazione delle norme, che rimandano ad altre norme che, in un ostile quanto necessario linguaggio tecnico, descrivono ciò che non è comunque facile comprendere appieno, almeno per ciò che riguarda il senso e l'utilità di questo ulteriore adempimento in capo agli agenti.

Tutto ciò che si sa sugli stretti legami, infatti, è quanto riportano le definizioni del Codice delle Assicurazioni e cioè:

*iii) stretti legami: il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:*

- 1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72;*
- 2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che,*

- pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;*
- 3) *un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;*
- 4) *un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'IVASS, con regolamento, può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;*

La circolare inviata da SNA pochi giorni orsono (che alleghiamo in calce alla newsletter) è chiara e completa, nei limiti delle attuali informazioni e trasmette i documenti, le istruzioni operative e l'estratto delle norme di riferimento dalla lettura delle quali si dovrebbe riuscire - nei limiti del possibile, dato che si tratta di un viaggio ai confini della realtà - a fare un quadro della situazione sufficientemente leggibile.

Ciò che è chiaro, allo stato, è che l'obbligo di comunicazione diventa uno dei requisiti per l'iscrizione al RUI previsti dal Codice delle Assicurazioni e che gli agenti devono provvedere, oltre che per sé stessi, anche ad accertare l'eventuale sussistenza di stretti legami per conto dei propri collaboratori iscritti nella sezione E del RUI. È altresì chiaro che una delle finalità della norma è quella di accertare che l'esistenza di stretti legami non sia impeditiva all'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Istituto.

Ribadiamo l'opportuno suggerimento a conclusione della comunicazione a firma del Direttore Sna, che è quello di attendere ancora qualche giorno prima di effettuare le comunicazioni richieste, perché l'Ivass ha promesso di pubblicare delle specifiche FAQ sull'argomento, sul contenuto delle quali il Sindacato intratterrà nuovamente gli iscritti.

[all 1 provvedimento ivass 84 2019.pdf](#)

[all 2 normative di riferimento.pdf](#)

[all 3 guida alla compilazione.pdf](#)

[all 4a persona fisica iscritta sezione a relazione descrittiva stretti legami 0319.docx](#)

[all 4b soceta iscritta sezione a relazione descrittiva stretti legami 0319.docx](#)

[all 5a persona fisica iscritta sezione e autocertificazione relazione descrittiva stretti legami 0319.docx](#)

[all 5b societa iscritta sezione e autocertificazione relazione descrittiva stretti legami 0319.docx](#)

Hai ricevuto questo messaggio perché hai espresso interesse a ricevere aggiornamenti e notiziari. Se il messaggio non viene visualizzato correttamente fai clic qui. Per essere sicuro che le nostre e-mail arrivino nella casella di posta in arrivo e non nella cartella di spamming, è sufficiente aggiungere [newsletter@snaservice.it](mailto:newsletter@snaservice.it) alla rubrica indirizzi o all'elenco dei mittenti attendibili. Per non ricevere più questa comunicazione è possibile scrivere una mail a [sna@snaservice.it](mailto:sna@snaservice.it) con oggetto cancellami.